

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

10/01/2019, n. 8

Il Direttore generale di questa Azienda U.L.S.S. dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. 30 dicembre 2015 n. 191, integrato con D.P.G.R. 30 dicembre 2016 n. 157, coadiuvato da:

Direttore amministrativo
Direttore sanitario
Direttore dei servizi socio-sanitari F.F.

- Dott.ssa Annamaria Tomasella
- Dott. Marco Cadamuro Morgante
- Dott. Gerardo Favaretto

ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEI SANITARI: APPROVAZIONE.

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEI SANITARI:
APPROVAZIONE.**

Il Dirigente incaricato dell'U.O.C. Affari Generali, responsabile del procedimento, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato:

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 25.10.2016, n. 19 è stato ridefinito l'assetto organizzativo delle aziende sanitarie del Veneto, prevedendo – tra l'altro – che a far data dal 1° gennaio 2017 l'ULSS n. 9 di Treviso modifichi la propria denominazione in “Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana”, mantenendo la propria sede legale a Treviso ed incorpori le sopresse ULSS n. 7 Pieve di Soligo e n. 8 Asolo e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponda a quella della circoscrizione della Provincia di Treviso;
- con deliberazione n. 143 del 25.1.2018 è stato adottato in via definitiva il nuovo Atto Aziendale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, a seguito della presa atto del decreto n. 155 del 29 dicembre 2017 del Direttore Generale Area Sanità e Sociale, con il quale è stata disposta l'approvazione del citato Atto Aziendale;

VISTI per la materia in oggetto i seguenti provvedimenti normativi e amministrativi:

- D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, in particolare l'art. 3, comma 12, che prevede il Consiglio dei Sanitari quale organismo elettivo dell'Azienda con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria, presieduto dal Direttore Sanitario;
- L.R. 14.9.1994, n. 56 concernente norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del D.Lgs. n. 502/1992, in particolare l'art. 18 relativo al Consiglio dei Sanitari, che conferma la natura e le competenze stabilite dal D.Lgs. n. 502/1992;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 6652 del 28.12.1994 e n. 136 del 17.1.1995, con le quali sono state approvate le direttive concernenti le modalità di svolgimento delle elezioni del suddetto organismo, la sua composizione e il suo funzionamento;

DATO ATTO che in base a quanto stabilito dalla succitata DGR n. 6652/1994 e dall'Atto Aziendale (paragrafo 3.5) il Consiglio dei Sanitari è presieduto dal Direttore Sanitario e composto complessivamente da n. 25 membri elettivi in rappresentanza delle seguenti categorie professionali:

n. categoria	categoria professionale	n. rappresentanti
1	Dirigenti medici ospedalieri con incarico di struttura complessa	4
2	Dirigenti medici ospedalieri	4
3	Dirigenti medici operanti nel dipartimento di prevenzione	1
4	Dirigenti medici operanti nei distretti	1
5	Medici di medicina generale	2
6	Pediatri di libera scelta	1
7	Medici specialisti ambulatoriali interni	1
8	Dirigenti veterinari	1
9	Dirigenti nel ruolo sanitario non medici (biologi, chimici, fisici)	2
10	Farmacisti	1
11	Psicologi	1
12	Personale infermieristico	4

13	Tecnici sanitari	2
	TOTALE MEMBRI ELETTIVI	25

PRECISATO che il Regolamento in esame disciplina le modalità per l'elezione del Consiglio dei sanitari, all'uopo prevedendo tra l'altro:

- i soggetti che sono elettori ed eleggibili;
- l'insediamento di una Commissione Elettorale centrale e di Uffici Elettorali di sezione per le operazioni di voto;
- le modalità di presentazione delle candidature e della formazione delle liste di candidati;

SI PROPONE sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche risultanti dalla relativa istruttoria di approvare il "Regolamento per le elezioni del Consiglio dei Sanitari", nel testo che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994;

VISTO l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1) di approvare il "Regolamento per le elezioni del Consiglio dei Sanitari", nel testo che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente deliberazione di approvazione nell'Albo on-line istituzionale;
- 3) di inserire il predetto regolamento nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente;
- 4) di dare atto che nessun onere deriva dall'assunzione del presente provvedimento;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dalla data di pubblicazione.



REGOLAMENTO

PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEI SANITARI

approvato con deliberazione n. _____ del _____

in vigore dal _____

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Composizione del Consiglio dei Sanitari
- Art. 3 – Elettori ed eleggibili e validità delle elezioni
- Art. 4 – Commissione elettorale e uffici elettorali
- Art. 5 – Casi di particolare necessità
- Art. 6 – Candidature e formazione delle liste di candidati
- Art. 7 – Giorno e modalità delle votazioni
- Art. 8 – Insediamento degli uffici elettorali
- Art. 9 – Operazioni di voto e di scrutinio
- Art. 10 – Espressione di voto
- Art. 11 – Scrutinio delle votazioni
- Art. 12 – Proclamazione degli eletti
- Art. 13 – Pubblicazione degli atti del procedimento elettorale

CAPO II – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 14 – Norma di rinvio
- Art. 15 – Abrogazione di norme
- Art. 16 – Entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'elezione del Consiglio dei Sanitari dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, della L.R. 14.9.1994, n. 56 e delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 6652 del 28.12.1994 e n. 136 del 17.1.1995.

Per l'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento potranno essere emanate specifiche istruzioni operative.

Art. 2 – Composizione del Consiglio dei Sanitari

Il Consiglio dei Sanitari è composto da 25 membri elettivi ed è presieduto dal Direttore Sanitario, membro di diritto.

I componenti elettivi sono così ripartiti:

n. categoria	categoria professionale	n. rappresentanti
1	Dirigenti medici ospedalieri con incarico di struttura complessa	4
2	Dirigenti medici ospedalieri	4
3	Dirigenti medici operanti nel dipartimento di prevenzione	1
4	Dirigenti medici operanti nei distretti	1
5	Medici di medicina generale	2
6	Pediatri di libera scelta	1
7	Medici specialisti ambulatoriali interni	1
8	Dirigenti veterinari	1
9	Dirigenti nel ruolo sanitario non medici (biologi, chimici, fisici)	2
10	Farmacisti	1
11	Psicologi	1
12	Personale infermieristico	4
13	Tecnici sanitari	2
	TOTALE MEMBRI ELETTIVI	25

Al riguardo si precisa quanto segue:

- nella categoria del personale infermieristico sono inclusi i profili professionali del personale infermieristico stabiliti nelle declaratorie della contrattazione collettiva sul lavoro, nonché i profili professionali ad esaurimento riconducibili alla categoria in esame ed ancora presenti in Azienda;
- nella categoria dei tecnici sanitari sono inclusi i profili professionali del personale tecnico sanitario stabiliti nelle declaratorie della contrattazione collettiva sul lavoro, nonché i profili professionali ad esaurimento riconducibili alla categoria in esame ed ancora presenti in Azienda;
- i medici del servizio di continuità assistenziale con rapporto a tempo indeterminato rientrano nella categoria dei medici specialisti ambulatoriali interni.

Qualora le candidature valide presentate con riferimento a ciascuna categoria professionale siano in numero uguale o inferiore a quello dei membri eleggibili, non si darà corso alle elezioni per i membri eleggibili della categoria interessata. In tal caso coloro che hanno presentato la propria candidatura faranno parte di diritto del Consiglio dei Sanitari.

Qualora non sia stata presentata alcuna candidatura valida per le singole categorie professionali, non si darà corso alle elezioni per i membri eleggibili della categoria interessata e il Consiglio dei Sanitari opererà in assenza della relativa categoria.

Qualora, invece, le elezioni determinassero una composizione del Consiglio dei Sanitari priva di uno o più componenti elettivi con riferimento a ciascuna categoria professionale per mancata espressione di

preferenze, la Commissione Elettorale – al fine di garantire la massima completezza del Consiglio – provvederà al sorteggio tra i candidati delle rispettive categorie che non hanno ricevuto preferenze. I candidati sorteggiati faranno parte di diritto del Consiglio dei Sanitari.

Il Consiglio dei Sanitari dura in carica tre anni dalla data di nomina dei componenti.

Il Consiglio dei Sanitari cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio dei Sanitari risultante dalle elezioni che devono essere indette entro sei mesi dalla scadenza del triennio precedente.

In caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi motivo di un componente del Consiglio dei Sanitari, a questi subentra il primo dei non eletti nella categoria professionale di riferimento ovvero secondo l'ordine di sorteggio avvenuto ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento. Qualora non si possa dar corso al subentro per qualsiasi motivo, il Consiglio dei Sanitari opererà in composizione ridotta.

Art. 3 – Elettori ed eleggibili e validità delle elezioni

Sono elettori ed eleggibili i dipendenti di ruolo dell'Azienda appartenenti a ciascuna categoria professionale rappresentata in seno al Consiglio dei Sanitari stesso ed i medici titolari di rapporto convenzionale con l'Azienda a tempo indeterminato (medici di medicina generale; pediatri di libera scelta; medici specialisti ambulatoriali interni; medici del servizio di continuità assistenziale) alla data delle operazioni di voto.

Gli elenchi degli aventi diritto al voto e la ripartizione tra le diverse categorie professionali, nonché l'afferenza all'Ufficio Elettorale di sezione, saranno effettuati sulla base della maggiore percentuale di assegnazione ai diversi servizi istituzionali, come risultante dalla documentazione agli atti dell'U.O.C. Controllo di Gestione.

Le elezioni sono valide indipendentemente dal numero degli effettivi votanti aventi diritto.

Art. 4 – Commissione elettorale e uffici elettorali

Alle operazioni di voto sono preposti una Commissione Elettorale centrale e gli Uffici Elettorali, il cui numero viene stabilito dall'avviso che indice le elezioni.

La Commissione Elettorale è composta da:

- il dirigente responsabile dell'U.O.C. Affari Generali o suo delegato con funzioni di presidente;
- n. 2 membri scelti tra il personale amministrativo in servizio con profilo non inferiore ad assistente amministrativo, di cui uno con funzioni di segretario.

La Commissione Elettorale ha il compito di:

- predisporre l'elenco dei dipendenti titolari del diritto di voto suddiviso per categoria professionale rappresentata; eventuali aventi diritto al voto successivamente alla formazione degli elenchi sono inseriti d'ufficio dal Presidente della Commissione Elettorale;
- verificare i requisiti di eleggibilità dei singoli candidati;
- formare le liste, distinte per ciascuna categoria professionale, sulla base delle candidature pervenute e risultate valide;
- accertare il numero complessivo dei votanti e il risultato complessivo dello scrutinio delle votazioni;
- procedere alla proclamazione degli eletti tra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella propria categoria professionale e, a parità di voti, considerando eletto il candidato più anziano di età;
- procedere, qualora le elezioni determinassero una composizione del Consiglio dei Sanitari priva di uno o più componenti elettivi con riferimento a ciascuna categoria professionale per mancata espressione di preferenze, al sorteggio tra i candidati delle rispettive categorie che non hanno ricevuto preferenze. I candidati sorteggiati faranno parte di diritto del Consiglio dei Sanitari.

Delle operazioni effettuate dalla Commissione Elettorale è redatto apposito verbale.

Ogni Ufficio Elettorale è composto da:

- un presidente;

- due scrutatori, di cui uno svolge anche le funzioni di segretario.

L'Ufficio Elettorale di sezione ha il compito di:

- autenticare le schede per la votazione
- curare il regolare svolgimento delle operazioni di voto;
- effettuare lo scrutinio delle votazioni.

Delle operazioni effettuate dall'Ufficio Elettorale di sezione è redatto apposito verbale.

Art. 5 – Casi di particolare necessità

Ogni eventuale caso e decisione attinenti al procedimento elettorale, non attribuiti alla competenza specifica della Commissione Elettorale e dell'Ufficio Elettorale, ovvero per necessità ed urgenza di garantire il regolare svolgimento delle procedure per le elezioni stesse, sono attribuiti alla competenza del Presidente della Commissione Elettorale.

Art. 6 – Candidature e formazione delle liste di candidati

Le candidature, distintamente per ciascuna delle categorie professionali, devono essere presentate individualmente.

Gli interessati a candidarsi devono inoltrare apposita richiesta, secondo il modulo predisposto, redatta in carta semplice sottoscritta e compilata in ogni parte, indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, da consegnare all'Ufficio del Protocollo Generale a mano, per posta ordinaria o tramite posta elettronica all'indirizzo protocollo@aulss2.veneto.it oppure posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.aulss2@pecveneto.it a pena di esclusione entro il termine di scadenza fissato nell'avviso di indizione delle elezioni. Fa fede la data di ricevimento da parte dell'Ufficio del Protocollo Generale ovvero dei sistemi aziendali di posta elettronica.

Verificate le condizioni di eleggibilità dei singoli candidati, la Commissione Elettorale provvede a formare le liste di candidati, distinte per ciascuna categoria professionale.

Le liste così composte sono pubblicate nell'intranet o nel sito istituzionale (albo digitale on-line ovvero altra sezione) dell'Azienda di norma una settimana prima della data delle elezioni, nonché affisse nei seggi elettorali durante le operazioni di voto.

Art. 7 – Giorno e modalità delle votazioni

Le votazioni per l'elezione del Consiglio dei Sanitari si svolgono nei giorni e negli orari fissati nell'avviso di indizione delle elezioni.

Gli elettori già presenti nel seggio all'orario di chiusura sono ammessi al voto secondo l'ordine di presentazione.

La votazione avviene a scrutinio segreto mediante schede e deve essere espressa un'unica preferenza per i candidati delle rispettive categorie professionali di appartenenza.

Art. 8 – Insediamento degli uffici elettorali

L'insediamento dell'Ufficio Elettorale ha luogo nel giorno fissato dall'avviso di indizione delle elezioni ed almeno mezz'ora prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Il Presidente dell'Ufficio Elettorale, verificata la regolare composizione del seggio, procede allo svolgimento delle seguenti operazioni:

- predispone l'urna che dovrà contenere le schede votate e sistema la medesima urna sul tavolo affinché sia ben visibile a tutti;
- prende nota del numero degli elettori, suddivisi per categoria professionale;
- procede all'autenticazione delle schede elettorali con i componenti del seggio;
- verifica che gli spazi destinati alla votazione siano idonei a garantire la segretezza del voto;

- fa affiggere le liste dei candidati e l'avviso che disciplina le modalità delle elezioni.

Fatto salvo quanto specificatamente indicato nel verbale delle operazioni, l'Ufficio Elettorale provvede agli adempimenti di competenza con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 9 – Operazioni di voto e di scrutinio

Al termine delle operazioni del precedente articolo il presidente dell'Ufficio Elettorale dichiara aperta la votazione.

Per le votazioni si osservano le seguenti disposizioni:

- gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto;
- gli elettori sono ammessi a votare previa identificazione che può avvenire per conoscenza diretta di un componente del seggio o tramite esibizione di un documento di riconoscimento (patente, carta d'identità, passaporto, badge rilasciato dall'amministrazione, altro);
- sono ammessi al voto solo gli elettori inseriti nell'elenco degli elettori;
- è ammesso al voto, previa autorizzazione del Presidente della Commissione Elettorale, l'elettore che per mero errore non risulti inserito nell'elenco degli elettori attribuiti al seggio;
- durante le operazioni di voto dovranno essere presenti almeno due componenti del seggio;
- ad ogni elettore viene consegnata una scheda corrispondente alla categoria di cui fa parte ed una penna il cui segno di scrittura non sia cancellabile;
- ciascun elettore non può esprimere il proprio voto per una categoria diversa da quella a cui appartiene;
- ciascun candidato non può essere eletto per una categoria diversa da quella a cui appartiene;
- le schede elettorali contenenti nominativi non inseriti nelle liste dei candidati saranno invalidate;
- qualora un elettore riscontri che la scheda consegnatagli sia deteriorata ovvero egli stesso l'abbia inavvertitamente deteriorata, può richiederne una seconda restituendo la prima la quale verrà messa in un apposito plico delle schede deteriorate;
- il voto deve essere espresso in modo chiaro e leggibile, preferibilmente in stampatello, indicando cognome e nome (o viceversa) o solo il cognome o solo il nome del candidato da eleggere. In caso di identità di cognome o di nome tra i candidati deve essere indicato sempre il cognome e nome e ove occorra la data di nascita;
- qualora il candidato abbia due cognomi l'elettore può scriverne uno dei due;
- ogni elettore può esprimere un'unica preferenza. Le preferenze espresse oltre la prima non sono valide;
- sono proclamati eletti dal Presidente della Commissione Elettorale coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze nella propria categoria. A parità di voti di preferenza risulta eletto il candidato più anziano di età;
- sono dichiarati nulli i voti contenuti nelle schede che:
 1. non contengono alcun voto e presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;
 2. contengono espressioni di voto ma presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 3. contengono espressioni di voto ma per le modalità in cui sono espressi non consentono di identificare in modo univoco la volontà dell'elettore;
- le schede non contenenti alcuna espressione di voto e alcuna scrittura o segno sono dichiarate "schede bianche";
- tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza dei componenti.

Art. 10 – Espressione di voto

Compiuta l'espressione di voto, l'elettore deposita la scheda chiusa nell'apposita urna e un componente del seggio appone la propria firma riconoscibile nell'elenco dei votanti.

Art. 11 – Scrutinio delle votazioni

Terminate le operazioni di voto il Presidente dell'Ufficio Elettorale procede, senza interruzioni, allo spoglio delle schede votate, prendendo nota dei voti nelle tabelle di scrutinio e nel verbale.

Terminate le operazioni di scrutinio il Presidente dell'Ufficio Elettorale provvede alla formazione dei plichi e alla compilazione del verbale da inoltrare alla Commissione Elettorale per gli adempimenti di competenza.

Art. 12 – Proclamazione degli eletti

La Commissione Elettorale, ricevuti i verbali degli Uffici Elettorali ed effettuate le verifiche di competenza:

- accerta il numero complessivo dei votanti e il risultato complessivo dello scrutinio delle votazioni;
- proclama eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella propria categoria professionale. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età;
- procede, qualora le elezioni determinassero una composizione del Consiglio dei Sanitari priva di uno o più componenti elettivi con riferimento a ciascuna categoria professionale per mancata espressione di preferenze, al sorteggio tra i candidati delle rispettive categorie che non hanno ricevuto preferenze. I candidati sorteggiati faranno parte di diritto del Consiglio dei Sanitari.

Terminate le operazioni il Presidente della Commissione Elettorale provvede a trasmettere tutti i plichi e tutta la documentazione al Direttore Generale, che procede alla verifica della regolarità delle procedure svolte e alla nomina dei componenti del Consiglio dei Sanitari.

Art. 13 – Pubblicazione degli atti del procedimento elettorale

Gli atti principali del procedimento elettorale (avviso di indizione delle elezioni, liste di candidati, verbali della Commissione Elettorale, provvedimenti del Presidente della Commissione Elettorale) sono pubblicati a condizione di efficacia e produzione degli effetti in forma integrale o per estratto nell'intranet o nel sito istituzionale (albo digitale on-line ovvero altra sezione) dell'Azienda.

CAPO II – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa statale e regionale in materia.

Art. 15 – Abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia emanate dalle ex aziende sanitarie n. 7 di Pieve di Soligo, n. 8 di Asolo, n. 9 di Treviso e dall'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione nell'Albo on-line istituzionale.